



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, P.IVA 00290280494 – CAP 57025

Servizio Politiche ambientali

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VInCA

(Istituito con Delibera della GC n. 172 del 21 maggio 2010, DGC n. 52/2018, e DGC 143/018 ai sensi della L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010 e della L.R.T. n.30 del 19 marzo 2015)

Verbale del Nucleo Tecnico di Valutazione risultante dall'istruttoria tenutasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, in analogia all'art. 14 legge n. 241/1990 s.m.i.

Oggetto: Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) - Realizzazione di n. 2 unità abitative agrituristiche al piano terreno del fabbricato principale, n. 4 nuove unità abitative agrituristiche e realizzazione di nuovo annesso in loc. Guinzane, n. 20 – Sottozona E1 di R.U.

Proponente: Azienda Agricola Spagnuolo Alberto, loc. Guinzane, n. 20

Il Dirigente del Servizio Politiche ambientali, Dott. Luca Favali, in qualità di Presidente del Nucleo, accerta che entro il termine stabilito sono pervenuti i contributi istruttori dai seguenti servizi

Per il Comune:

Laura Pescini	Servizio Progettazione/Gestione strumenti urbanistici PEC: 22355/2020
Riccardo Banchi	Settore Lavori Pubblici: mail 22/04/2020
Serena Fossi	SUAP - PEC: 22355/2020
Stefano Vivarelli	Servizio Politiche ambientali
Mario Ferrari	Servizio Protezione Civile/Difesa del Suolo: mail 29/04/2020

Per l'Azienda USL Toscana Nord ovest

Alessandro Barbieri PEC: 13375 del 22/04/2020

Contributi non pervenuti, e pertanto equivalenti ad assenso come da lettera di convocazione:

Soc Parchi Val di Cornia spa

Iter Amministrativo

- in data 18 marzo 2020, ns. prot. n. 10235, l'Azienda Agricola Spagnuolo Alberto, impresa individuale, in proprietà e conduzione diretta da parte del titolare Sig. Spagnuolo Alberto, loc. Guinzane, n. 20 P. IVA 01916590498, ha presentato richiesta del provvedimento di VInCA per la realizzazione di n. 2 unità abitative agrituristiche al piano terreno del fabbricato principale, n. 4 nuove unità abitative agrituristiche, realizzazione di nuovo annesso in loc. Guinzane, n. 20 – Sottozona E1 di R.U;

- in data 31/03/2020 il Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Sviluppo Economico con nota n. U/2020/44 ha trasmesso la documentazione al Servizio Politiche ambientali al fine dell'attivazione del Nucleo per la Valutazione di Incidenza Ambientale;

- in data 09/04/2020, ns. prot. n. 12345, per la motivazione di cui sopra, è stata inviata una richiesta di parere ai componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione al fine di svolgerlo in modalità asincrona in analogia a quanto previsto dall'art 14 della L. 241/90;

- Il D.L. 18 del 17/03/2020 stabilisce:

- ✓ all'art 87 che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - ✓ all'art. 103 che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento;
- Il D.L. 23 del 08/04/2020 all'art. 37 proroga i suddetti termini al 15 maggio 2020;

Descrizione

Costituisce oggetto dell'intervento l'ampliamento dell'offerta agrituristica aziendale e la demolizione con nuova edificazione dell'annesso agricolo ad uso magazzino/deposito attrezzature e mezzi di campagna a servizio del fondo rustico.

Unitamente all'accoglienza degli ospiti in apposita struttura attrezzata all'aria aperta, l'Azienda intende proporre anche l'ospitalità agrituristica in unità abitative all'uopo predisposte, mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente.

Contestualmente agli interventi di potenziamento dell'offerta agrituristica, l'Azienda Agricola Spagnuolo Alberto è nella necessità di doversi al più presto dotare di nuovo annesso agricolo ad uso magazzino/deposito delle attrezzature e mezzi di campagna poiché l'annesso esistente, a suo tempo realizzato in carpenteria metallica con tamponamenti e copertura in lamiera, si presenta in stato di fatiscenza strutturale e non consente più (per motivi di sicurezza) di ricoverarvi le dotazioni aziendali.

La valutazione preventiva si rende necessaria in quanto l'intervento in oggetto, così come dettagliatamente descritto nella relazione tecnico illustrativa allegata alla presente, è posto a circa 1,4 Km di distanza dal sito Natura 2000 denominato "Padule Orti Bottagone", area ZPS e ZSC designata in base alla Direttiva "Habitat" n.92/43/CEE ed in base alla Direttiva "Uccelli" n.2009/147/CE nonché area dichiarata zona umida di importanza internazionale con D.M. n. 302 del 21/10/2013;

Valutazioni istruttorie del NTV

Dalla valutazione della documentazione depositata e in considerazione dei pareri pervenuti si fa presente quanto di seguito riportato:

Sotto il profilo igienico sanitario, limitatamente alla valutazione di incidenza ambientale, senza entrare nel merito delle caratteristiche igienico sanitarie e di sicurezza dei fabbricati che saranno realizzati in quanto non oggetto della Valutazione non si riscontrano criticità e si dà parere favorevole all'intervento.

Sotto il profilo urbanistico: come correttamente indicato nella Relazione Tecnica, l'Azienda Agricola, e pertanto gli interventi proposti, ricadono in sottozona agricola E1 di RU. Per le altre considerazioni relative alla fattibilità/ammissibilità degli interventi si rimanda alle considerazioni e valutazioni effettuate da parte degli uffici competenti (Ufficio edilizia e ufficio SUAP) in materia di agriturismo.

Sotto il profilo edilizio: in data 18/03/2020 è stata depositata la richiesta di autorizzazione unica SUAP per la realizzazione di n. 6 nuove unità abitative ad uso agrituristico e per la

realizzazione di un nuovo annesso agricolo e in data 01/07/2020 è stato emesso il provvedimento di diniego alla suddetta istanza in quanto:

- ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014, l'addizione volumetrica da eseguire una sola volta e riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 71 bis della suddetta legge regionale, ad opera di imprenditore agricolo non professionale, è soggetta ad approvazione di programma aziendale e pertanto visto che il Sig. Spagnuolo Alberto risulta essere iscritto all'albo degli imprenditori agricoli professionali a titolo provvisorio e non a titolo definitivo non é consentito l'intervento diretto;
- come si evince dalla tav. 7 il volume esistente degli annessi agricoli facenti parte dell'azienda risulta essere pari a mc 1029,40 e pertanto il volume consentito per l'addizione volumetrica non può superare mc. 102,94 mentre il volume di progetto in addizione risulta essere mc 316,79;
- i materiali utilizzati per i pluviali non sono conformi a quanto prescritto dall'art. 79 delle vigenti norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico;
- la bozza dell'atto d'obbligo non riporta il riferimento all'art. 81 delle suddette norme tecniche di attuazione.

sotto il profilo Geologico-Tecnico, Idrologico e Idraulico sulla base della documentazione progettuale e del quadro conoscitivo in vigore, si esprime parere favorevole di conformità alle norme di fattibilità geologico-tecnica e idrologico-idraulica contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Si segnala comunque che è stato depositato al Genio Civile e all'Autorità Distrettuale di bacino il nuovo studio idrologico-idraulico a supporto del Piano Strutturale d'area che, seppur non ancora validato, evidenzia per l'area oggetto di intervento una magnitudo "Moderata" e lama d'acqua prevista max 25 cm. Lo studio ha infatti valutato anche gli effetti del Fosso Acquaviva, non analizzato in sede di Regolamento Urbanistico.

Tale segnalazione non è quindi vincolante in rapporto agli S.U. vigenti, ma ha solo valenza di raccomandazione per la realizzazione degli interventi.

sotto il profilo ambientale: vista la tipologia degli interventi in progetto e la distanza dal sito Natura 2000, si ritiene che gli stessi non determinino incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito stesso e nello specifico sulle specie e sugli habitat per i quali è stato istituito il sito Natura 2000, tuttavia, prima della demolizione si ritiene opportuno effettuare una verifica sulla struttura al fine di verificare l'assenza di eventuali nidi. In tal caso la demolizione dovrà avvenire al di fuori del periodo di riproduzione della specie.

Ciò rilevato, con riferimento all'istallazione del serbatoio di accumulo delle acque piovane si ritiene opportuno che il Proponente, nella fase di cantiere, metta in atto appositi dispositivi/accorgimenti idonei ad impedire l'ingresso e a garantire l'eventuale fuoriuscita della fauna di piccola taglia dall'interno degli scavi.

Relativamente alla sistemazione dell'area a verde, circostante i fabbricati, per quanto riguarda la messa a dimora di piante, si ritiene opportuno evitare l'introduzione di specie alloctone, con particolare riferimento a quelle invasive.

Il Presidente raccoglie nel presente verbale i contributi istruttori dei servizi afferenti al NTV e trasmette al Servizio Sviluppo Economico il presente documento

Il Dirigente
Luca Favali